



DIPARTIMENTO II - MOBILITA' E VIABILITA'

Servizio 1 - Gestione amministrativa - DIR0201

e-mail: s.orlandi@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99904751

Del 23-12-2021

Registro Unico n. 4642
del 24/12/2021

Protocollo n. 0197321 del
24/12/2021

Responsabile dell'istruttoria
Dott.ssa Paola Buratti

Responsabile del procedimento
Dott. Luigino Rosati

Determinazione firmata digitalmente dal:

- Dirigente attestante la regolarità tecnica e contabile, in data 24/12/2021
- Dirigente Responsabile controllo della spesa, in data 24/12/2021
- Ragioniere Generale attestante la copertura finanziaria, in data 24/12/2021

Riferimenti contabili

Come da dispositivo interno.

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

OGGETTO: CIA VS 21 2M61 CIG 901432477C. CUP F57H21004210003.LARIANO - S.P. S. EUROSIA - ARTENA S.P. ARIANA KM 3+000 (MARCIAPIEDI). AFFIDAMENTO DIRETTO AI SENSI DELL'ART. 1, C. 2 LETT. A) DELLA L. 120 DEL 11.09.2020 (MODIFICATA DALL'ART. 51 DEL D.L. 77/2021 CONVERTITO IN L. 108/2021) ALL'IMPRESA EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI SRL. IMPORTO SPESA EURO 86.352,19 (IVA E SOMME A DISPOSIZIONE INCLUSE). DETERMINA A CONTRARRE.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Viste le risultanze dell'istruttoria e del procedimento effettuate ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;



Visto l'art. 107 del D. Lgs n. 267/2000 e s.m.i, concernente le funzioni e le responsabilità della dirigenza;

Visto l'art. 151 del D. Lgs n. 267/2000 concernente i principi generali dell'ordinamento finanziario e contabile degli Enti Locali;

Visto lo Statuto della Città Metropolitana di Roma Capitale adottato con Atto Consiliare n. 1 del 22/12/2014 e in particolare l'art. 49, comma 2, dello Statuto dell'Ente, che prevede che "nelle more dell'adozione dei regolamenti previsti dal presente Statuto, si applicano, in quanto compatibili, i Regolamenti vigenti della Provincia di Roma";

Vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 40 del 05.10.2020 recante "Approvazione Regolamento di Contabilità in attuazione dell'armonizzazione degli schemi e dei sistemi contabili di cui al D.Lgs. n. 118/2011. ".

vista la deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22 del 28/05/2021 recante *Approvazione del Bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023 – Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco annuale 2021*";

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 24 del 28.06.2021 recante *Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, unificato con il Piano della Performance (art. 169 del D.Lgs. n. 267/2000), e del PDO della Società in house Capitale Lavoro.*"

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 25 del 28.06.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023* con la quale è stato stabilito di approvare la variazione al Bilancio di Previsione 2021, annualità 2021 – 2023, apportando le relative modifiche in entrata e spesa, gli storni di risorse finanziarie, le variazioni di cassa, nonché l'applicazione dell'Avanzo di Amministrazione derivante dal Conto Consuntivo 2020 per finanziare gli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021 tra i quali risultavano inseriti i seguenti interventi: **“Lariano Via di Sant’Eurosia “per un importo totale di € 30.000,00 e “Artena-Via Ariana Km. 3 marciapiedi” per un importo totale di € 25.000,00;**

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 36 del 30.07.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021– 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021–2023. Variazione di Cassa. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021–2023 ed Elenco Annuale 2021. Salvaguardia equilibri di Bilancio e Stato Attuazione Programmi 2021 – Art. 193 T.U.E.L* con la quale è stato approvato l'aggiornamento dell'elenco degli interventi integrativi della programmazione del Bilancio 2021, finanziati con l'applicazione dell'avanzo di Amministrazione sopra citato e gli importi dei due interventi sono stati aumentati come segue:

“Lariano Via di Sant’Eurosia” da € 30.000,00 ad € 50.000,00;

“Artena-Via Ariana Km. 3 marciapiedi” da € 25.000,00 ad € 40.000,00;

vista la deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 44 del 23.09.2021 recante *Variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2021 – 2023 e al Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2021 – 2023. Variazione al Programma Triennale delle Opere Pubbliche 2021 – 2023 ed Elenco Annuale 2021- Variazione al P.D.O. 2021 e Programma Biennale degli Acquisti dei Servizi e Forniture 2021 – 2022. Verifica mantenimento equilibri art. 193 T.U.E.L.*”.



Premesso

che il RUP, Geometra Bruno Nasoni, Funzionario tecnico del Servizio n. 3 Viabilità Sud del Dipartimento II, nominato con Determinazione Dirigenziale R.U. n. 4238 del 07.12.2021, stabiliva, in ragione della tipologia dei lavori da eseguire e della vicinanza delle aree interessate dagli interventi nonché in un'ottica di economicità ed efficienza dell'azione amministrativa, di unificare gli interventi **“Lariano Via di Sant'Eurosia” d'importo totale pari ad € 50.000,00** e **“Artena-Via Ariana Km. 3 marciapiedi” di importo totale pari ad € 40.000,00**, redigendo un unico progetto esecutivo per un importo totale di € 90.000,00 al quale è stato assegnato il codice CIA: VS 21 2M61;

che con nota prot. CMRC-2021- 0184691 del 07.12.2021, a firma del RUP e dell'Ing. Paolo Emmi, Dirigente del Servizio n. 3 “Viabilità zona Sud” del Dipartimento II, veniva trasmesso al Servizio n. 1 il progetto esecutivo dell'intervento sopra descritto;

che con la medesima nota del 07.12.2021 il RUP comunicava di voler procedere all'affidamento dei predetti lavori ai sensi ai sensi dell' art. 1 co. 2 lett. a) della legge n. 120 del 11.09.2020, così come emendato dal DL 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, il quale impone alle stazioni appaltanti *“di procedere all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori [...] di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro [...]”* ed indicava quale operatore a cui affidare l'esecuzione l'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl con sede in Via Paolo Emilio n. 34 – 00192 Roma – CF e P.IVA : 12964741008 selezionato dall'albo della CMRC;

che il Rup attestava, altresì, di aver svolto, all'interno del medesimo Albo fornitori, un'indagine di mercato in considerazione della natura dei lavori da eseguire e del luogo di esecuzione degli stessi nel rispetto del principio di rotazione e di massima partecipazione e di aver verificato, altresì, che l'operatore economico selezionato, non è stato affidatario di lavori della medesima tipologia negli ultimi 12 (dodici mesi);

visto il progetto esecutivo, trasmesso con la menzionata nota del 07.12.2021 con il seguente quadro economico:

A. Lavori a misura (di cui € 25.277,25 per costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii)	€ 69.880,64
A1. di cui non soggetti a ribasso	



(operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture)	€ 5.579,28
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.700,00
C1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 64.301,36
C2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 72.580,64
D. IVA 22%	€ 15.967,74
E imprevisti	€ 1.451,62
F. TOTALE ONERE FINANZIARIO (C2+D+E)	€ 90.000,00

visto l'art. 1 del Capo I del Regolamento per la disciplina degli incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.lgs. 50/2016 ess.mm. e ii, adottato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 51 del 28.05.2019, modificato con Decreto della Sindaca n. 116 del 22.10.2019, ai sensi del quale *"Non sono oggetto di incentivazione, né danno luogo alla costituzione del fondo di cui all'art. 113, comma 2, del D.lgs. 50/2016 i contratti di lavori servizi e forniture per i quali non ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni :[.] 2. Non sono in ogni caso oggetto di incentivazione.[..] d) gli affidamenti diretti e gli interventi non realizzati mediante evidenza pubblica [...]"*;

vista la relazione agli atti, parte integrante del progetto dei lavori di cui trattasi con la quale si rappresenta quanto segue:

"La S.P. 64/b S. Eurosia inizia dal km. 11+520 della S.P. Ariana (casa cantoniera) è termina al km. 4+600 della S.P. Velletri Cori, ad esclusione del tratto comunale da Piazza Brass fino al tratto di competenza della CMRC, per un percorso di km. 3+706;



La S.P. 600 Ariana Dir, inizia dal km. 4+000 della S.P. Ariana (abitato di Artena) fino all'abitato di Colferro per un percorso di km. 5+664.

Le SS.PP. sopraindicate, presentano un andamento sinuoso, è sono fiancheggiate da cunette longitudinali per il deflusso delle acque meteoriche, e la pavimentazione stradale, larga mediamente ml. 6,50 per la S.P. S.Eurosia si presenta in discrete condizioni; mentre la S.P. Ariana la carreggiata è larga mediamente ml. 7,50, la pavimentazione si presenta in buone condizioni di manutenzione.

Entrambe le SS.PP. hanno un rilevante volume di traffico, per la presenza di varie aziende è costituiscono un importante arteria di collegamento per i caselli autostradali A1 di Valmontone e Colferro; pertanto sono interessate da un traffico mediamente intenso.

Nei tratti interessati dai lavori, presso il km. 3+000 della S.P. Ariana e nel tratto urbano della S.P. S.Eurosia(Lariano), vi sono nuclei abitativi.

Tale stato di fatto causa una sempre maggiore richiesta di interventi manutentivi che, nonostante l'impegno profuso da una organizzazione periferica abbastanza efficiente, non è in grado di soddisfare nella totalità le aspettative degli utenti.

La Città Metropolitana di Roma Capitale negli ultimi anni ha stanziato fondi che hanno sensibilmente contribuito al miglioramento delle condizioni generali della rete viaria, aumentando la sicurezza e la funzionalità delle strade.

Nell'intento di continuare la specifica opera di manutenzione per salvaguardare la circolazione stradale e pubblica incolumità, ed assicurare entro i minimi margini di sicurezza il transito degli utenti, pur entro i limiti delle somme a disposizione che si sono notevolmente ridotte e pertanto non consentono tutti gli interventi che sarebbe necessario effettuare, questo Servizio si è trovato ad affrontare il problema ormai improcrastinabile della messa in sicurezza della due Provinciali nei tratti sopraindicati , mediante la realizzazione di marciapiedi, a salvaguardia della pubblica incolumità”:

vista la Legge n. 120/2020 del 11/09/2020 (G.U. n. 228 del 14/09/2020) entrata in vigore il 15/09/2020 recante: *“Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale” ed in particolare l'art. 1 rubricato “Procedure per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia”;*

vista la Legge 108 del 29 luglio 2021, di conversione, con modifiche, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante *“Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”* ed, in particolare l'art. 51, *“Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76;*

visto l'art., 49 della L. 108/2021 recante *“Modifiche alla disciplina del subappalto”* ed in particolare il comma 2 dello stesso che recita: *Dal 1° novembre 2021, al citato articolo 105 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50: a) al comma 2, il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 30, previa adeguata motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del contratto di appalto da eseguire a cura dell'aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell'appalto, ivi comprese quelle di cui all'articolo 89, comma 11, dell'esigenza, tenuto conto della natura o della complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più*



intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti nell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di cui al comma 52 dell' articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero nell'anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall'articolo 30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229.»;

Visto l'art. 52 del Capitolato Speciale d'appalto ed in particolare il punto 4 dello stesso nel quale viene specificato che il subappalto, disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. non può superare la quota del **30%** dell'importo complessivo del contratto in quanto tale limite, considerate le specifiche caratteristiche dell'appalto, risulta coerente con la tempestività e complessità dell'esecuzione delle prestazioni previste;

Visto l'art. 1 della Legge n. 120/2020, come modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 1 della Legge 108/2021, che stabilisce: *"Al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici, nonché al fine di far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19, in deroga agli articoli 36, comma 2, e 157, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, recante Codice dei contratti pubblici, si applicano le procedure di affidamento di cui ai commi 2, 3 e 4, qualora la determina a contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato entro il 30 giugno 2023 [...]";*

Visto, in particolare, il comma 2 lett. a) del predetto art. 1 della legge n. 120 del 11.09.2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 della Legge 108/2021 che stabilisce: *" 2. Fermo quanto previsto dagli articoli 37 e 38 del decreto legislativo n. 50 del 2016, le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture, nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 secondo le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000,00 euro [...]";*

visto, altresì, il comma 3 del predetto art. 1 ai sensi del quale: *"Gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell'articolo 32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016 [...]";*

visto l'art. 32, comma 2, del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii. che recita:*"prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte. Nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti.";*

visto l'art. 36 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che dispone:*"Con il regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, sono stabilite le modalità relative alle procedure di cui al presente articolo, [...] Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 216, comma 27-octies, si applica la disposizione transitoria ivi prevista.";*

visto l'art. 216, comma 27-octies del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita:*"Nelle more*



dell'adozione, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettere a) e b), della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle previgenti disposizioni di cui agli articoli 24, comma 2, 31, comma 5, 36, comma 7, 89, comma 11, 111, commi 1 e 2, 146, comma 4, 147, commi 1 e 2 e 150, comma 2, rimangono in vigore o restano efficaci fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma, in quanto compatibili con il presente codice e non oggetto delle procedure di infrazione nn. 2017/2090 e 2018/2273. Ai soli fini dell'archiviazione delle citate procedure di infrazione, nelle more dell'entrata in vigore del regolamento, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e l'ANAC sono autorizzati a modificare rispettivamente i decreti e le linee guida adottati in materia. [...].";

viste le Linee Guida ANAC n. 4, di attuazione del D.Lgs. 50/2016, recanti "procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici" approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 1077 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate al D.Lgs. 56/2017, con delibera del Consiglio n. 2016 del 01.03.2018;

visto in particolare l'art. 4.1 delle predette Linee Guida ANAC n. 4;

*Atteso che le sopra richiamate disposizioni dell'ANAC vanno interpretate alla luce del vigente quadro normativo ed in particolare del mentovato art. 1 della L. 11.09.2020 n. 120 modificato con l'art 51 della Legge 108/2021, che in deroga a quanto previsto dall'art. 36, comma 2, ha previsto delle soglie differenti per il ricorso all'affidamento diretto e precisamente: **"a) [...] affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139.000 euro [...]."***

visto l'art. 36, comma 9 bis del D. lgs 50/2016 e ss.mm.ii. ai sensi del quale "Fatto salvo quanto previsto all'articolo 95, comma 3, le stazioni appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di cui al presente articolo sulla base del criterio del minor prezzo ovvero sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa.";

atteso che il RUP ha ritenuto di procedere con il criterio di aggiudicazione del prezzo più basso con unico ribasso percentuale da calcolare sull'importo posto a base di gara, al netto delle somme non soggette a ribasso;

visto l'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. che recita quanto segue: "Nei settori ordinari e nei settori speciali, tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui al presente codice sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici in conformità con quanto disposto dal presente comma e dai commi da 2 a 9, nonché dal Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Gli strumenti e i dispositivi da utilizzare per comunicare per via elettronica, nonché le relative caratteristiche tecniche, hanno carattere non discriminatorio, sono comunemente disponibili e compatibili con i prodotti TLC generalmente in uso e non limitano l'accesso degli operatori economici alla procedura di aggiudicazione";

visto l'art. 58 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. rubricato "Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione";



atteso che ai sensi dell'art. 40, comma 2 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente Codice svolte dalle Stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici.";

Considerato:

che in data 07.12.2021 veniva inserita sulla piattaforma della CMRC la richiesta di offerta, con unico operatore economico, avente il numero registro di sistema: PI019445-21, con scadenza presentazione offerta il 14.12.2021, con la quale è stato richiesto all'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl di presentare la propria offerta relativamente ai lavori "Lariano S.P. S. Eurosia-Artena S.P. Ariana Km. 3+000 (marciapiedi)" sull'importo a base d'asta di € 64.301,36 (al netto delle somme non soggette a ribasso di cui € 5.579,28 per operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture ed € 2.700,00 per costi della sicurezza) ed un costo della manodopera ex art. 23 comma 16 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., pari ad € 25.277,25 soggetto a ribasso;

che, nel termine di scadenza previsto, l'Impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl, con sede in Roma-00192-Via Paolo Emilio n. 34, C.F./P.IVA 12964741008, presentava la propria offerta e, a fronte di un importo dei lavori a base di offerta pari ad € 64.301,36 (al netto delle somme non soggette a ribasso) offriva un ribasso percentuale del 4,650%, con conseguente importo totale offerto, al netto delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 61.311,35 (indicando costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro pari a € 1.920,00 ed un ammontare dei costi della manodopera per l'espletamento della richiamata prestazione pari a € 30.200,00 a fronte del costo della manodopera stimato dalla Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 23, co. 16 e riportato nei documenti di gara di € 25.277,25), per un importo contrattuale, comprensivo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 69.590,63;

che con nota, conservata in atti, il RUP comunicava che l'offerta "è da ritenersi congrua";

che l'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl, in persona del legale rappresentante ha, altresì, dichiarato nell'istanza di partecipazione, l'inesistenza di rapporti di parentela ed affinità con il RUP, il Responsabile del Procedimento ed il Responsabile dell'istruttoria;

che l'impresa l'affidataria ha, altresì, dichiarato di ben conoscere e di accettare tutto quanto previsto dal vigente PTPC 2021/2023 approvato dalla CMRC con Deliberazione del Consiglio Metropolitano n. 3 del 30 Marzo 2021;

che è stato verificato, da parte del responsabile del procedimento, il rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs.vo 165/2001 e ss.mm.ii. mediante acquisizione di apposita dichiarazione resa dal rappresentante legale dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl;

che, in ottemperanza all'art. 42, del D.Lgs.vo n. 50/2016 e ss.mm.ii., è acquisita agli atti del Servizio n. 1 dichiarazione resa dai dipendenti coinvolti nella procedura di che trattasi dell'inesistenza di situazioni di conflitto d'interesse;

atteso che il Dott. Stefano Orlandi, Dirigente del Servizio n. 1 del Dipartimento II, attesta l'inesistenza di propri rapporti di parentela ed affinità con il rappresentante legale dell'impresa affidataria e con le altre figure che possono impegnare l'affidataria verso l'esterno;

che è stato verificato il possesso, in capo all'Impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl dei requisiti



di qualificazione SOA richiesti in sede di gara, mediante l'acquisizione dell'attestazione SOA n. 7559/63/01 rilasciata dalla Soa Consult in data 21.02.2020 con scadenza quinquennale 20.02.2025;

che saranno avviate dal competente Ufficio Contratti, mediante il sistema AVCPASS, le verifiche in merito alle dichiarazioni circa l'inesistenza delle cause di esclusione, ex art. 80 d.lgs. 50/2016, rese dall'impresa affidataria nell'istanza di partecipazione alla procedura in parola;

che, pertanto si ritiene opportuno e necessario, ricorrendo nella fattispecie i requisiti di materia e i limiti di spesa previsti dalla legge, autorizzare l'esecuzione del predetto intervento mediante affidamento diretto, ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett a) della legge n. 120 dell'11.09.2020, così come emendato dalla L. 108/2021, all'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl per l'importo di € 69.590,63 (di cui non soggetti a ribasso € 5.579,28 per operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture ed € 2.700 per oneri della sicurezza) oltre € 15.309,94 per IVA 22%, per un importo complessivo di € 84.900,57 così suddiviso:

€ 69.590,63	per importo lavori al netto del ribasso offerto dall'impresa del 4,650% (di cui non soggetti a ribasso € 5.579,28 per operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture ed € 2.700,00 per oneri della sicurezza) ed € 30.200,00 per costi della manodopera ai sensi dell'art. 95 co. 10 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. soggetti a ribasso
€ 15.309,94	Per IVA 22%

visto l'art. 1, c. 629, lett.b) della legge 23/12/2014 n. 190, che introduce l'art. 17-ter del Decreto n. 633/1972;

visto l'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii.;

visto l'art. 192 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii;

vista la Legge n. 241/1990 e ss.mm. e ii. con particolare riguardo agli artt. dal 21- bis e ss.mm.ii;

Preso atto che la spesa di euro € 86.352,19 trova copertura come di seguito indicato:

Missione	10	TRASPORTI E DIRITTO ALLA MOBILITA
Programma	5	VIABILITA E INFRASTRUTTURE STRADALI
Titolo	2	SPESE IN CONTO CAPITALE
Macroaggregato	2	BENI MATERIALI
Capitolo/Articolo	202039/2	MANVIA - Manutenzione straordinaria - strade - MP1005
CDR	9210	DIR0201 - GESTIONE AMMINISTRATIVA
CCA	--	
Eser. Finanziario	2021	--



Numero		--
Importo	€ 86.352,19	--

Conto Finanziario : S.2.02.01.09.012 - INFRASTRUTTURE STRADALI

Preso atto che il Direttore di Dipartimento non ha rilevato elementi di mancanza di coerenza agli indirizzi dipartimentali ai sensi dell'art 24, comma 3, del nuovo "Regolamento sull'Organizzazione degli Uffici e dei Servizi", approvato con Decreto della Sindaca Metropolitana n. 167 del 23/12/2020;

Preso atto che il Responsabile del Servizio attesta, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i., la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica n. 62 del 16 aprile 2013, "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165" e il Codice di comportamento della Città Metropolitana di Roma Capitale, adottato con delibera del Commissario Straordinario n. 8 del 20 gennaio 2014;

Visti gli artt. 179 e 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Preso atto che il presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 necessita dell'apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria.

DETERMINA

1. di approvare il progetto esecutivo dell'intervento: ""Lariano S.P. S. Eurosia- Artena S.P. Ariana Km. 3+000 (marciapiedi)" per l'importo complessivo di € 90.000,00 così suddiviso:

A. Lavori a misura (di cui € 25.277,25 per costi della manodopera ex art. 23, comma 16, D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii)	€ 69.880,64
---	-------------



A1. di cui non soggetti a ribasso (operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture)	€ 5.579,28
B. Costi della sicurezza non soggetti a ribasso	€ 2.700,00
C1. Totale somme a base di gara soggette a ribasso (A-A1)	€ 64.301,36
C2. Totale somme a base di gara (A+B)	€ 72.580,64
D. IVA 22%	€ 15.967,74
E imprevisti	€ 1.451,62
F. TOTALE ONERE FINANZIARIO (C2+D+E)	€ 90.000,00

2. di affidare i lavori, ai sensi dell'art. 1 comma 2 lettera a) della legge n. 120 del 11.09.2020, modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 del D.L. n. 77 del 2021, convertito nella Legge 108/2021, all'esito della procedura n. PI019445-21 celebrata sulla piattaforma della CMRC, all'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl che ha offerto un ribasso percentuale del 4,650% sull'importo a base dell'affidamento pari ad 72.580,64 (di cui non soggette a ribasso € 5.579,28 per operai in economia e anticipazioni per pagamento fatture ed € 2.700,00 per oneri della sicurezza) ed un costo della manodopera, soggetto a ribasso, di € 30.200,00, per un importo contrattuale, al lordo delle somme non soggette a ribasso, pari ad € 69.590,63 oltre € 15.309,94 per IVA 22%, per l'importo complessivo di € 84.900,57;



3. di subordinare l'efficacia dell'affidamento, di cui al punto 2) all'esito del positivo riscontro circa l'inesistenza, in capo all'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl delle cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii;

4. di dare atto che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 32, comma 10, lettera b) del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii., trattandosi di affidamento diretto, non trova applicazione il termine dilatorio di cui all'art. 32, comma 9, del medesimo D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.;

5. di stabilire che, divenuta efficace l'aggiudicazione, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. così come modificato dall'art. 4, co. 1 della L. 120/2020, si procederà, entro i successivi 60 gg, alla stipula del contratto in modalità elettronica, a pena di nullità, a cura dell'Ufficiale Rogante in forma pubblica amministrativa;

6. di dare atto che l'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl, affidataria dell'appalto di lavori in parola, in sede di partecipazione alla procedura di affidamento, ha dichiarato che non intende avvalersi del subappalto ai sensi dell'art.105 del D.lgs. 50/2016;

7. di dare atto che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 8 comma 1 lett.a) della Legge 120/2020, modificata dall'art. 51 del D.L. 77/2021 convertito in Legge n. 108/2021, e dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., la Stazione appaltante provvederà alla consegna dei lavori in via d'urgenza nelle more della verifica dei requisiti di cui all'articolo 80 del medesimo decreto legislativo;

8. di dare atto che l'impresa affidataria potrà richiedere, ai sensi di quanto disposto dall'art. 35 comma 18, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm. ii., entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione, la corresponsione dell'anticipazione contrattuale del prezzo pari al 20 per cento sul valore dell'importo del contratto medesimo, previa costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione, maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione, tale anticipazione può essere incrementata fino al 30%, compatibilmente con le disponibilità finanziarie, ai sensi dell'art. 207 comma 1 della legge n. 77 del 2020 come modificato dall'art. 13, comma 1, della legge n. 21 del 2021;

9. di impegnare la somma complessiva di € 86.352,19 di cui € 84.900,57 in favore dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl ed € 1.451,62 per imprevisti sul capitolo 202039 art. 2 esercizio 2021;

10. di dichiarare che la compatibilità del presente provvedimento con i relativi stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica ai sensi dell'art. 183, comma 8, del D.lgs. 267/2000 e ss.mm e ii., al momento non certificabile, verrà comunque garantita attraverso una gestione della programmazione di bilancio e delle priorità realizzative interne al dipartimento capace di rendere coerenti i tempi per l'assorbimento degli obblighi contrattuali con le richiamate regole di finanza pubblica;

11. di precisare che avverso tale provvedimento è esperibile ricorso al TAR del Lazio nel termine di giorni 30 decorrenti dalla data di pubblicazione del presente atto sull'Albo Pretorio, online sul sito della Citta Metropolitana di Roma Capitale;

Di imputare la spesa di euro € 86.352,19, come di seguito indicato:

Euro 84.900,57 in favore di EDIL RESTAURI E COSTRUZIONI S.R.L.S. C.F 12964741008 - VIA PAOLO EMILIO, 34,ROMA



Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/2	9210	21013	2021	3930/0

CIG: 901432477C

CUP: F57H21004210003

CIA: VS 21 2M61

Euro 1.451,62 in favore di IMPREVISTI C.F - SEDE,ROMA

Miss	Prog	Titolo	MacroAgg	Cap/Art	CDR	PEG	Anno	Movimento
10	5	2	2	202039/2	9210	21013	2021	3931/0

CUP: F57H21004210003

CIA: VS 21 2M61

12. di stabilire che al pagamento, a favore dell'impresa Edil Restauri e Costruzioni Srl, si provvederà tramite il Dirigente del Servizio n. 1 "Gestione amministrativa" del Dipartimento II "Mobilità e Viabilità" con invio alla Ragioneria della Città Metropolitana di Roma Capitale, previa acquisizione d'ufficio del DURC on line, dello stato d'avanzamento lavori e del relativo certificato di pagamento, nonché dello stato finale e del certificato di regolare esecuzione dei lavori, allegando le relative fatture elettroniche notificate sul RUF della Città metropolitana di Roma Capitale;

13. di dare atto che la liquidazione delle fatture emesse dal 1 gennaio 2015 avviene con la modalità della "scissione dei pagamenti" come disposto dall'art.1 comma 629 lettera b) Legge 190/2014 e regolamentato dal D.M. 23.01.2015;

14. di prendere atto che gli adempimenti in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, imposti dalla legge n. 136/2010, così come modificata dal D.L. n. 187/2010, sono assolti come segue:

-il contraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui all'art. 3 comma 8 dalla legge n. 136/2010, così come modificata dalla legge n. 217/2010;

-il conto e la persona autorizzata ad operarvi è stata comunicata dal contraente;

-i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico o altri strumenti idonei a garantire la tracciabilità;

-eventuali modifiche di conto dedicato e della persona autorizzata ad operare sullo stesso saranno comunicate per iscritto dal contraente e se ne darà contezza nell'ambito della liquidazione



IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Stefano Orlandi

Documento prodotto, conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 82/2005 "Codice dell'Amministrazione Digitale" e rispettive norme collegate